



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 22 Giugno 2017

IMPOSTE SUL REDDITO

Il contratto di rete agricolo produce reddito agrario

di **Alessandro Bonuzzi, Luigi Scappini**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Bed and breakfast e regolamento condominiale

di **Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Disapplicazione CFC white list solo in presenza di strutture operative?

di **Marco Bargagli**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Terreni di CD e IAP esonerati dalla dichiarazione Imu

di **Alessandro Bonuzzi**

CONTENZIOSO

Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del ricorso

di **EVOLUTION**

PROFESSIONISTI

“Oltre al danno, la beffa”: sai tradurlo in inglese?

di **Stefano Maffei**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il contratto di rete agricolo produce reddito agrariodi **Alessandro Bonuzzi, Luigi Scappini**

Ai fini delle imposte sul reddito, il **contratto di rete agricolo** è riconducibile, per i retisti che rientrano nell'[articolo 32 del Tuir](#), alla fattispecie della **conduzione associata**; pertanto, a ciascuna impresa partecipante va imputata la **quota parte**, così come prevista nell'accordo, del **reddito agrario** complessivo di tutti i terreni utilizzati.

Lo ha chiarito la [risoluzione 75/E](#) di ieri con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in ordine agli **aspetti fiscali** relativi al **contratto di rete agricolo** alla luce delle disposizioni peculiari che lo disciplinano.

Si ricorda che il contratto di rete è stato **introdotto** dall'[articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009](#); successivamente, ad opera dell'[articolo 1-bis, comma 3, del D.L. 91/2014](#), è stata prevista un'evoluzione di tale forma contrattuale specificatamente dedicata alle **imprese agricole**. Difatti, il **contratto di rete agricolo** deve essere formato da sole imprese agricole **singole** o **associate**, di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), definite come piccole e medie (PMI) ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008. Si considerano tali quelle imprese:

- che occupano meno di 250 persone,
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ovvero
- il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Sotto il **profilo oggettivo**, il contratto di rete agricolo, per essere definito tale, deve:

- definire gli **obiettivi** di innovazione e di innalzamento della **capacità competitiva** dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- definire gli **obiettivi** specifici che costituiscono il presupposto dell'individuazione delle **attività necessarie** per il conseguimento degli obiettivi generali;
- individuare un **programma di rete** che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- indicare le **modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune**.

Inoltre, è fondamentale che la **produzione agricola** della rete, da attribuire ai partecipanti, venga acquisita, da questi, **a titolo originario**. La risoluzione in commento, anche alla luce delle precisazioni fornite in passato dal MIPAFF, afferma che ciò è subordinato al verificarsi delle seguenti **condizioni**:

- che **tutti** i singoli retisti **svolgano attività agricole di base** e che le eventuali attività connesse, non solo non risultino prevalenti, ma siano legate alle prime da un rapporto di stretta **complementarietà** (quindi è possibile una rete due tra produttori di uva ma non tra un produttore di uva e un mero “trasformatore”);
- che la **messa in comune dei terreni sia obbligatoria** e che sia significativa per tutti i partecipanti alla rete;
- che la partecipazione al conseguimento dell’obiettivo comune si realizzi mediante apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, che siano **proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune**, con divieto di monetizzazione delle spettanze;
- che la **divisione** della produzione tra i retisti avvenga in maniera **proporzionata** al valore del **contributo** apportato da ciascuno;
- che i prodotti oggetto di divisione **non vengano successivamente ceduti tra i retisti**.

Ebbene, solo al ricorrere di tali condizioni può trovare applicazione il **regime fiscale** “tipico” del contratto di rete agricolo che opera sia in campo Iva che sotto il profilo delle imposte sul reddito.

Per quanto riguarda l’Iva, né la **ripartizione** della produzione agricola tra i retisti, né le **operazioni** poste in essere al fine di **realizzarla, assumono rilevanza** ai fini dell’imposta.

Inoltre, a parere dell’Agenzia, una volta avvenuta la divisione, il singolo retista, in regime speciale, che cede a terzi i propri prodotti agricoli, può continuare ad applicare le **percentuali di compensazione**.

Con riferimento alle **imposte dirette**, viene precisato che il contratto di rete agricolo, per le imprese che dichiarano il **reddito agrario** (ex [articolo 32 Tuir](#)), costituisce una **fattispecie assimilabile alla conduzione associata** (ex [articolo 33 Tuir](#)), atteso che ciascun retista risulta **conduttore**, oltre che del proprio terreno, anche del fondo delle altre imprese agricole partecipanti alla rete per la quota stabilita nel contratto.

In pratica, si realizza la **messa in comune** di più terreni da parte dei soggetti partecipanti alla rete. Ne deriva che, qualora tutte le imprese partecipanti rientrino nei limiti dell’[articolo 32 del Tuir](#),

- posto che il contratto di rete agricolo produce un reddito agrario di ammontare pari alla **somma dei redditi agrari dei singoli terreni messi in comune**,
- ciascuna impresa retista deve dichiarare il **reddito agrario di propria spettanza** determinato applicando la percentuale corrispondente alla quota di prodotto stabilita nel contratto al reddito agrario complessivo (pari alla somma dei redditi agrari dei singoli terreni).



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, Design by / Freepik

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Bed and breakfast e regolamento condominiale

di **Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365**

L'attività di *bed and breakfast* può rappresentare un'ulteriore fonte di guadagno per quelle famiglie che, disponendo di **alcune camere in più**, decidono di metterle a disposizione degli **ospiti occasionali**.

Come comportarsi, però, se l'appartamento in oggetto è parte di un **complesso condominiale**?

Negli ultimi anni si è assistito ad un **ampio dibattito giurisprudenziale**, con numerose pronunce che si sono concentrate soprattutto sull'**efficacia dei regolamenti condominiali** disciplinanti il divieto di svolgimento dell'attività in oggetto.

Può essere utile, a tal proposito, richiamare la **sentenza della [Corte di Cassazione del 16/01/2015, n. 704](#)**, riguardante l'impugnazione di una **delibera assembleare, assunta a maggioranza**, con la quale era stata **concessa l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di *bed and breakfast***.

Con riferimento alla decisione in commento giova precisare che, nel precedente grado di giudizio, la **Corte di Appello di Milano** aveva dichiarato **nulla** la richiamata **delibera**, in quanto contraria "*con l'uso abitativo contrattualmente prestabilito nel regolamento condominiale e, in particolare, con i patti speciali allegati agli atti di divisione dell'immobile, costituenti regolamento condominiale contrattuale e nei quali era previsto che "i proprietari del fabbricato si impegnano sin d'ora a destinare esclusivamente ad abitazione singoli piani loro assegnati, impegnandosi categoricamente a non modificare tale destinazione".*"

La **Corte d'Appello di Milano**, pertanto, riconosceva un **mutamento di destinazione d'uso** dell'immobile, **da abitativo ad alberghiero**, in caso di svolgimento dell'attività di *bed and breakfast*, ignorando la **normativa regionale**, la quale, invece escludeva il cambio di destinazione d'uso.

La **Corte di Cassazione**, con la richiamata pronuncia, confermando l'interpretazione dei giudici di secondo grado, ha quindi chiarito che le **leggi regionali**, indipendentemente dalle loro previsioni, **non possono incidere sulla volontà contrattuale dei comproprietari** che hanno voluto escludere ogni modifica della destinazione ad uso abitativo dei singoli appartamenti.

Più precisamente, nel qualificare l'attività di *bed and breakfast* i giudici della Suprema Corte hanno richiamato la costante giurisprudenza, in forza della quale "*l'attività di affittacamere, ..., pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura a*

*quest'ultima analoga, comportando, **non diversamente dall'esercizio di un albergo, un'attività imprenditoriale, un'azienda ed il contatto diretto con il pubblico** ([Cass. 3/12/2002 n. 17167](#))".*

Pertanto, se da un lato **l'assemblea condominiale non può incidere sul diritto di proprietà** di ciascun condomino, resta fermo che **eventuali limitazioni "specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio"** vincolano i singoli condomini nell'utilizzo del loro immobile.

Tutto ciò premesso, si ritiene tuttavia utile richiamare anche un'altra pronuncia della [Corte di Cassazione, la sentenza n. 21024 del 18/10/2016](#), in considerazione della quale deve ritenersi che, **per essere opponibile ai terzi acquirenti, la clausola del regolamento condominiale che impedisce lo svolgimento dell'attività di *bed and breakfast* deve essere oggetto di trascrizione.**

Con la sentenza in commento è stato infatti formulato il seguente principio di diritto: *"la previsione contenuta in un **regolamento condominiale** convenzionale di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull'estensione ma sull'esercizio del diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla **categoria delle servitù atipiche**, Pertanto, **l'opponibilità ai terzi acquirenti** di tali limiti va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla **trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi dell'articolo 2659 cod. civ., comma 1, n. 2, e articolo 2665 cod. civ., le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale**".*

Tutto ciò chiarito, può però accadere, nella pratica, che nel **regolamento condominiale** siano formulati **divieti abbastanza generici**, quali quello di non destinare l'immobile ad un uso che possa turbare la tranquillità degli altri condomini.

In questi casi, adottando un comportamento prudentiale, è sicuramente utile rispettare le **procedure previste in caso di divieto di svolgimento dell'attività** sancito dal **regolamento condominiale** e rivolgersi quindi all'**assemblea dei condomini** che, con il **consenso unanime**, potrà espressamente autorizzare l'avvio di un'attività di ***bed and breakfast***, superando il divieto regolamentare ([Corte di Cassazione, sentenza n. 17694 del 14 agosto 2007](#)).

Un altro aspetto sul quale è necessario soffermare l'attenzione riguarda, infine, **l'uso dei servizi comuni e il riparto delle spese condominiali**. È evidente che lo svolgimento dell'attività di ***bed and breakfast*** possa comportare un **uso più intenso** dei servizi comuni, quali, banalmente, l'ascensore o il servizio di portineria.

In questi casi si rende quindi opportuno **modificare le modalità di riparto delle spese comuni**, prevedendo una maggiorazione forfetaria o una nuovo riparto dei millesimali.

Disapplicazione CFC white list solo in presenza di strutture operative?

di Marco Bargagli

Nell'ambito di una capillare **strategia di contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali**, con l'[articolo 13 del D.L. 78/2009](#) (convertito con la L. 102/2009), a **partire dall'esercizio 2010**, il legislatore ha apportato **radicali novità** alla normativa CFC estendendo, a **determinate condizioni**, la **tassazione per trasparenza** dei redditi conseguiti dalle società controllate estere, **non necessariamente** residenti in **paradisi fiscali** (c.d. *white list passive income companies*).

La **novella normativa** è stata introdotta in ossequio alle **raccomandazioni** formulate dalla **Commissione Europea** [COM (2007) 785 DEF del 10 dicembre 2007], con il **precipuo scopo** di **"rivedere le loro norme antielusione"** con particolare riferimento ai soggetti che **operano all'estero** mediante **strutture di puro artificio** comportando l'introduzione, **nel nostro ordinamento tributario**, dei [commi 8-bis](#) e [8-ter](#) dell'articolo 167 del D.P.R. 917/1986.

Infatti, la **tassazione per trasparenza CFC white list** trova **applicazione** anche nell'ipotesi in cui i **soggetti controllati esteri** siano localizzati in **Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata**, ossia in Stati **appartenenti all'Unione europea** ovvero a quelli aderenti allo **Spazio economico europeo** con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano, congiuntamente, le **seguenti condizioni**:

- siano assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti **ove residenti in Italia**;
- abbiano **conseguito proventi** derivanti per più del 50% dalla **gestione**, dalla **detenzione** o dall'**investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (interessi attivi)**, dalla **cessione** o dalla **concessione in uso di diritti immateriali** relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (*royalties*), nonché dalla **prestazione di servizi** resi nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente** controllano la società o l'ente non residente, **ne sono controllati o sono controllati** dalla **stessa società** che **controlla la società o l'ente non residente (rapporti infragruppo)**.

Per **espressa disposizione normativa**, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-ter, del D.P.R. 917/1986](#), la **tassazione CFC non si applica** se il soggetto residente in Italia (casa madre) dimostra che l'insediamento all'estero **non rappresenta una costruzione artificiosa** volta a conseguire un **indebito vantaggio fiscale**.

Tenuto conto che, per effetto delle disposizioni introdotte dal **"decreto internazionalizzazione**

e crescita imprese” l’interpello **non è più obbligatorio**, il contribuente attualmente “può” comunque **interpellare** l’Amministrazione finanziaria per ottenere un **parere preventivo** circa la eventuale **disapplicazione della tassazione CFC**.

Sullo specifico punto, l’Agenzia delle Entrate, con la [circolare 51/E/2010](#) ha fornito, a **titolo esemplificativo**, alcuni **indicatori** che consentono di **qualificare la controllata estera** come una **struttura di “puro artificio”**.

Gli **indicatori di puro artificio**, sono stati individuati **facendo riferimento** alla **Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sul coordinamento delle norme sulle società estere controllate (SEC)** e sulla **sottocapitalizzazione nell’Unione europea** datata 8 giugno 2010 e, generalmente, sono riferiti alle **seguenti fattispecie**:

- insufficienza **di motivi economici o commerciali** validi per l’attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica;
- costituzione giuridica che **non risponde** essenzialmente a una **società reale** intesa a svolgere **attività economiche effettive**;
- **inesistenza di correlazione proporzionale** tra le **attività apparentemente svolte dalla CFC** e la misura in cui tale società **esiste fiscalmente** in termini di **locali, personale e attrezzature** (riferimento alla **struttura materiale**);
- **sovra-capitalizzazione della CFC**, ovvero quando la stessa **dispone di un capitale nettamente superiore** rispetto a quello di cui ha bisogno per **svolgere la propria attività**;
- **presenza di transazioni prive di realtà economica**, aventi **poca o nessuna finalità commerciale** o che potrebbero essere **contrarie agli interessi commerciali generali** se non fossero state concluse a fini di **evasione fiscale**.

Con specifico riferimento alle “**attività immateriali**”, la [circolare dell’Agenzia delle Entrate 51/E/2010](#), al punto 5.2., ha precisato che occorre valutare **ulteriori e più specifici elementi di prova** volti a dimostrare la **non artificiosità** della controllata estera, tenuto conto della **peculiare attività esercitata**.

A parere di chi scrive, anche sulla scorta delle **indicazioni fornite** dalla [circolare 51/E](#), la **struttura di puro artificio non svolge alcuna attività economica**, ma è stata costituita al solo scopo di porre in essere politiche di **pianificazione fiscale aggressiva**.

Tale società, normalmente:

- **non possiede dipendenti**, né alcuna **struttura materiale** (uffici, attrezzature ed automezzi) ed è sovente **domiciliata** presso uno **studio legale estero**;
- viene **gestita da un altro Paese** ove sono situati gli **amministratori di fatto**, mentre nel luogo di **residenza formale** è situata solo la sede legale della **medesima entità giuridica**;
- risulta **essere molto sotto-capitalizzata**, con un capitale sociale sottoscritto e versato di



pochi euro;

- risulta **eccessivamente sovra-capitalizzata**, altro elemento che risulta **poco coerente** in funzione della **esigua attività economica posta in essere**.

In definitiva, dimostrando **l'assenza di intenti elusivi** e **l'esercizio di una reale attività economico-imprenditoriale svolta all'estero**, la tassazione per trasparenza CFC **non sarà operata**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Terreni di CD e IAP esonerati dalla dichiarazione Imu

di Alessandro Bonuzzi

Il Ministero dell'economia e delle finanze nei giorni scorsi è intervenuto, con la [risoluzione 3/DF/2017](#), in materia di **dichiarazione Imu**, attesa l'imminente scadenza per la presentazione del modello riferito al 2016 entro il prossimo 30 giugno.

Il chiarimento fornito ha riguardato l'eventuale obbligo dichiarativo da assolvere con riferimento ai terreni agricoli, che risultano già **posseduti** e **condotti** dai coltivatori diretti (**CD**) e dagli imprenditori agricoli professionali (**IAP**), iscritti nella previdenza agricola, e che sono divenuti **esenti**, a decorrere dal 2016, per effetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dei [commi 10](#) e [13](#) dell'articolo 1 della L. 208/2015.

Preliminarmente, va ricordato che l'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute **variazioni** rispetto a quanto risulta dalle **dichiarazioni Ici già presentate**, nonché nei casi in cui si sono verificate **variazioni** che **non** sono, comunque, **conoscibili** da parte del Comune. Al riguardo, le istruzioni al modello prevedono che la **dichiarazione Imu deve essere presentata quando:**

- gli **immobili godono di riduzioni dell'imposta;**
- il **Comune non è in possesso delle informazioni** necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Ebbene, come detto, tra gli immobili che godono di agevolazioni in materia di Imu sono annoverati anche i terreni agricoli **posseduti e condotti da CD o IAP**.

Con riferimento a tali terreni il MEF si era già espresso con la [risoluzione 2/DF/2013](#), con la quale aveva precisato che *“se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale **condizione soggettiva** ai fini Ici, e nell'ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell'Imu, detti soggetti **non** sono, ovviamente, **tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione Imu**, dal momento che il **comune è già in possesso delle informazioni** necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge”*.

In pratica, secondo il documento di prassi, relativamente ai terreni agricoli, l'obbligo dichiarativo sussiste solo nel caso in cui, si sia **acquisita** o si sia **persa** la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Ciò posto, va rammentato che i CD e IAP già godevano in passato di **riduzioni** previste per il **settore agricolo** – si pensi al moltiplicatore ridotto ex [articolo 13, comma 5, del D.L. 201/2011](#)

e alla c.d. franchigia di cui al successivo comma 8-*bis* – per il riconoscimento delle quali erano necessari i **medesimi requisiti di carattere soggettivo** attualmente richiesti ai fini dell'**esenzione Imu**; quindi, oggi, le **informazioni** necessarie per accedere al nuovo beneficio – vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP – sono già a conoscenza del Comune, come, d'altro canto, lo sono le disposizioni normative che hanno determinato il passaggio dalle vecchie riduzioni all'esenzione.

Alla luce di tali considerazioni, la [risoluzione 3/DF/2017](#) afferma che i terreni agricoli **posseduti** e **condotti** dai **CD** e **IAP**, iscritti nella previdenza agricola, già agevolabili in passato, **non devono essere nuovamente dichiarati**.

Va da sé che, invece, l'obbligo dichiarativo sussiste in tutti i casi in cui sono **intervenute variazioni** rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate. Pertanto, dovranno essere dichiarati entro il prossimo 30 giugno, per il riconoscimento dell'esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, la cui **qualifica soggettiva** ha subito **variazioni** nel corso del 2016.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

CONTENZIOSO

Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del ricorsodi **EVOLUTION**

Quando sussistono gravi vizi del ricorso afferenti per lo più a questioni processuali, il presidente di sezione, in sede di esame preliminare, ne pronuncia, con decreto soggetto a reclamo, l'inammissibilità.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico la disciplina del reclamo avverso il decreto presidenziale che dichiara inammissibile il ricorso.

Il **reclamo** avverso il **decreto di inammissibilità** del ricorso pronunciato dal presidente di sezione in sede di **esame preliminare** può essere proposto secondo le disposizioni contenute nell'[articolo 28 del D.Lgs. 546/1992](#). Si analizzano qui di seguito le **principali caratteristiche** dell'istituto.

Notificazione

Il reclamo deve essere proposto mediante **notificazione** alle parti costituite **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione** del decreto di inammissibilità da parte della segreteria; inoltre, va **motivato** e deve contenere l'**indicazione del provvedimento impugnato**.

In caso di **mancato rispetto del termine** previsto per la proposizione del **reclamo**, quest'ultimo è **inammissibile** e il **decreto di inammissibilità** diventa **definitivo**.

Deposito

Il **soggetto reclamante** deve procedere alla **costituzione in giudizio nel termine perentorio di 15 giorni dalla data dell'ultima notificazione**, effettuando il **deposito del reclamo** notificato presso la segreteria della Commissione tributaria secondo le **forme** previste per la **costituzione**

in giudizio del ricorrente dall'[articolo 22 D.Lgs. 546/1992](#). Anche in caso di mancato rispetto del termine previsto per la costituzione in giudizio, il reclamo è inammissibile e il decreto di inammissibilità diventa definitivo.

In caso di **mancata costituzione in giudizio della parte resistente**, secondo la [C.M. 291/1996](#) il **reclamo** dovrebbe essere depositato **entro 30 giorni** dalla **comunicazione del provvedimento** a cura della segreteria, ovvero entro il termine per la proposizione del reclamo stesso.

Memorie difensive

Le **altre parti costituite** possono presentare **memorie difensive nei successivi 15 giorni dalla notificazione del reclamo**. Tale termine decorre chiaramente dalla **data di ricezione** dell'atto ex [articolo 16, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#).

Decisione

Scaduti i termini di deposito del reclamo e delle memorie, la Commissione tributaria, valutata preliminarmente l'ammissibilità del reclamo, **decide nel merito** la sua fondatezza **in camera di consiglio con immediatezza**.

Il **presidente di sezione** che ha emanato il decreto di inammissibilità **può far parte del collegio giudicante** che deciderà sul reclamo, non configurando la sua presenza alcuna ipotesi di **astensione** o **ricusazione**. La Commissione tributaria **decide sul reclamo** con:

- **sentenza**, se è dichiarata l'**inammissibilità del ricorso** o l'estinzione del processo;
- **ordinanza non impugnabile**, in **tutti gli altri casi**.

Nel primo caso, è possibile proporre **appello**; mentre, nel secondo, vengono adottati i provvedimenti per la **prosecuzione del giudizio**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

PROFESSIONISTI

“Oltre al danno, la beffa”: sai tradurlo in inglese?di **Stefano Maffei**

in collaborazione con

ENGLISH FOR LAW
PROFESSIONALS, TRANSLATIONS

Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più

Come ho spiegato in varie occasioni, uno degli errori più ricorrenti degli stranieri che usano l'inglese è quello di volere trasporre modi di dire e proverbi della propria cultura in quella lingua. Non sempre la **traduzione** funziona, e quando sbagliate, vi ritroverete a sorridere da soli e a pensare, per l'ennesima volta, che non riuscite a farvi capire o, peggio, che gli altri non apprezzano il vostro **senso dell'umorismo**.

Spesso, il problema è semplicemente un problema di **linguaggio** ma è davvero complicato ricordarsi, per ogni occasione, quale sia il modo di dire più adatto. Quindi non scoraggiatevi.

Oggi, vi propongo la traduzione del detto **oltre al danno, la beffa**, che in inglese si traduce con *To add insult to injury*. Letteralmente, la traduzione fa riferimento ad **aggiungere un insulto** (in questo caso *insult* corrisponde alla nostra **beffa**) **al danno** (che è la perfetta traduzione di *injury*). Non devo ricordarvi che *injury* è un **falso amico** che non significa **ingiuria** ma appunto **ferita**, oppure *danno*.

Recentemente, in un articolo fortemente critico per la politica australiana di aumentare le sanzioni per le violazioni del codice della strada ho letto che *To add insult to injury, the budget allocates an extra \$24 million for traffic and speed camera upgrades. Io lo tradurrei così*; Oltre al danno la beffa: il **bilancio di previsione assegna** (*allocates*) altri 24 milioni di dollari per rinnovare/aggiornare i macchinari autovelox).

*Mancano pochi giorni alla scadenza delle iscrizioni alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per tutte le informazioni visita il sito www.eflit.it.*



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >